

COSTITUZIONE DI CADICE.

E' decretata dalle **Cortes generali e straordinarie della nazione spagnola**.

La sovranità risiede essenzialmente nella nazione (art. 3).

L'amore della patria è un dovere degli Spagnoli (art. 5).

La religione della nazione spagnola è la cattolica. E' vietato l'esercizio di altre religioni (art. 12).

Il potere di fare le leggi risiede nelle Cortes insieme con il Re (art. 15).

Al re spetta il potere esecutivo (art. 16).

Sistema monocamerale (art. 27 e seguenti).

Ogni deputato può proporre alle Cortes i disegni di legge (art. 132).

Il re può rinviare una legge alle Cortes per due volte, ma alla terza essa è approvata (art. 142-153).

Le leggi sono decretate dalle Cortes e sanzionate dal re (art. 155).

Le Cortes hanno una Deputazione permanente (art. 157).

Ai poteri del re (art. 171) si affiancano "i limiti dell'autorità del re" (art. 172).